

## UNIVERSITÀ IN DIVENIRE MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL TESTO DI LEGGE 240/2010 di Andrea Lombardinilo

### IL LUNGO CAMMINO DI UNA LEGGE TRAVAGLIATA

La nuova legge di riforma del sistema Universitario, la numero 240 del 30 dicembre 2010, meglio nota come "*legge Gelmini*", ha avuto un iter parlamentare lungo e complesso, durante il quale sono stati apportati numerosi interventi di modifica o di integrazione. I più significativi si sono registrati in occasione dell'esame in seconda lettura del disegno di legge, l'Atto Camera 3687, recante *Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*, esame conclusosi il 30 novembre 2010.

Il provvedimento governativo, presentato in Senato il 25 novembre 2009 (A.S. 1905), è stato approvato in prima lettura a palazzo Madama il 29 luglio 2010: già in quella sede il testo era stato modificato rispetto a quello del proponente, con l'assorbimento di alcuni Atti Senato<sup>1</sup>. Tali passaggi sono stati espletati dopo il preventivo esame in sede referente, svolto presso la Commissione Istruzione del Senato dal dicembre 2009 al maggio 2010.

Il testo così emendato è stato trasmesso alla Camera dei Deputati (A.C. 3687), dove il testo è stato approvato il 30 novembre 2010, con modificazioni e l'assorbimento di una nutrita serie di Atti Camera<sup>2</sup>. Il preventivo esame in sede referente si era svolto presso la 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione) dal 15 settembre al 19 novembre 2010. Come ultimo atto del passaggio parlamentare, il nuovo testo è stato trasmesso al Senato dalla Camera dei deputati in data 1° dicembre 2010 (A.S. 1905-B): quello stesso giorno il provvedimento è stato assegnato in sede referente alla 7<sup>a</sup> Commissione per-

manente<sup>3</sup>. Il ddl è stato definitivamente approvato dall'assemblea di Palazzo Madama il 23 dicembre 2010.

Proprio alla luce di un iter parlamentare intenso e complesso, si è deciso di proporre in questo saggio una sintesi "*sinottica*" dei 29 articoli di cui si compone la legge, con l'obiettivo di evidenziare le numerose modifiche approvate dalla Camera dei deputati.

Tali modifiche, apportate sia in Commissione che in assemblea, sono state evidenziate tra apici e in neretto. Si tratta dunque di una sorta di confronto testuale dell'impianto normativo studiato da Viale Trastevere, volto a dare conto del complesso iter redazionale che ha caratterizzato l'approvazione di una legge dalla significativa portata riformistica per il sistema universitario. Essa interessa: in primis, la revisione del sistema di governo degli Atenei, che prevede la creazione del direttore generale e una più netta distinzione di poteri tra Senato accademico e consiglio d'amministrazione; la scomparsa del ricercatore a tempo indeterminato, sostituita dal ricercatore a tempo determinato in regime di *tenure track*; il limite imposto ai mandati dei rettori, che potranno rimanere in carica per un massimo di sei anni; l'introduzione dell'abilitazione nazionale per diventare professori ordinari e associati; la riduzione del numero delle strutture di raccordo (non più di 12 per Ateneo) e dei corsi di laurea; la possibilità per gli Atenei vicini di federarsi.

E ancora: la presenza di elementi esterni all'accademia nel Consiglio di amministrazione; l'impossibilità per gli Atenei di indebitarsi, pena il commissariamento; il potenziamento dei nuclei interni di valutazione; l'istituzione di un fondo speciale per il merito, finalizzato a promuovere l'eccellenza tra gli studenti; la razionalizzazione dell'offerta formativa.

<sup>1</sup> Sono i numeri 591, 874, 970, 1387 e 1579. Per maggiori dettagli si rimanda alla pagina dedicata del sito del Senato: <http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/36169.htm>.

<sup>2</sup> Si tratta dei numeri 591, 1143, 1154, 1276, 1397, 1578, 1828, 1841, 2218, 2220, 2250, 2330, 2458, 2460, 2726, 2748, 2841, 3408. Per dettagli: <http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/36169.htm>.

<sup>3</sup> Previ i pareri delle Commissioni 1a, 5a, 12a e 14a.

Sono soltanto alcune delle novità che attendono le nostre Università, chiamate a rispettare parametri di qualità, efficienza, razionalizzazione, anche grazie al lavoro che sarà svolto dalla neonata Agenzia nazionale di valutazione, che si preannuncia particolarmente delicato. Lo stesso Ministro Gelmini aveva parlato, subito dopo l'approvazione della legge, di *"una riforma epocale, che rivoluziona i nostri Atenei, introduce la meritocrazia e consente all'Italia di tornare a sperare. L'Università sarà più trasparente, competitiva e internazionale. Il Ddl segna la fine delle vecchie logiche corporative: sarà premiato solo chi lo merita e finalmente si potrà competere con le grandi realtà internazionali"*.

Dal canto suo l'opposizione ha subito denunciato i rischi e i limiti di una riforma a costo zero, il cui iter parlamentare si è rivelato da subito una strada irta di ostacoli, soprattutto alla luce delle proteste sollevate dai ricercatori, che per far valere le loro ragioni hanno sospeso l'attività didattica in molti Atenei italiani. *"Il provvedimento – puntualizzava la senatrice del Pd Maria Pia Garavaglia – non propone una riforma vera e adeguata del sistema universitario italiano, che valorizzi l'autonomia degli Atenei e ne favorisca la concorrenza"*. Dal canto suo, l'allora presidente della Conferenza dei Rettori, Enrico Deleva, nel riconoscere il carattere innovativo della riforma, rilevava come nella manovra finanziaria con la conversione del dl 78/2010, il personale universitario fosse stato *"fortemente colpito e fatto oggetto di un intervento di contenimento della spesa che non trova riscontro nel trattamento riservato ad altre categorie del pubblico impiego"*.

Su tutte le voci spiccava quella del presidente della Repubblica, che nella fase di discussione del Ddl in Senato aveva avvertito: *"nessuno, anche e in modo particolare i giovani, nessuno di quanti operano e studiano nelle nostre Università a qualsiasi livello, può negare l'esigenza di una riforma"*. Proprio l'esigenza di chiudere entro l'anno solare 2010 la discussione parlamentare del disegno di legge ha portato maggioranza e opposizione a confrontarsi anche duramente sulle modifiche da apportare al testo, nel contesto di una congiuntura politica resa ancor più delicata

dalle fibrillazioni interne alla maggioranza di governo e dalla consanguinea nascita del gruppo parlamentare di Futuro e libertà, cui fa riferimento l'allora relatore di maggioranza al Senato del provvedimento, Giuseppe Valditara.

Queste alcune delle ragioni sostanziali che hanno condotto alla stesura di questo saggio, che si propone di studiare da vicino i cambiamenti apportati in corso d'opera al testo del disegno di legge (A.C. 3687), frutto di un delicato e precario gioco delle parti.

## I PRINCIPI ISPIRATORI DELLA RIFORMA

Nella prima versione del testo i tre articoli iniziali figuravano inseriti all'interno del titolo I, recante disposizioni in tema di *Organizzazione del sistema universitario*. Nella versione definitiva è scomparsa l'articolazione in titoli (complessivamente tre), lasciando la consueta suddivisione in articoli. In apertura sono enunciati i principi ispiratori della riforma: come indicato dalle Linee guida per l'Università del novembre 2008<sup>1</sup>, essi riguardano tre capisaldi programmatici (articolo 1):

- autonomia e responsabilità;
- valorizzazione del merito;
- sinergia tra didattica e ricerca.

Atteso che le Università rappresentano sede primaria di libera ricerca e di libera formazione, finalizzate al progresso culturale, sociale ed economico del paese (comma 1), ciascun Ateneo deve operare ispirandosi ai principi di autonomia e di responsabilità richiamati nella Costituzione (comma 2)<sup>2</sup>.

Non solo: gli Atenei che vantano sostenibilità di bilancio ed elevati risultati nella didattica e nella ricerca, possono sperimentare propri modelli organizzativi, incluse modalità di composizione degli organi di governo *«e forme sostenibili di organizzazione della didattica e della ricerca su base policentrica»* (comma 2). Tutto questo sulla base di accordi di programma siglati con il Miur, che nel rispetto delle competenze regionali, è chiamato a:

<sup>1</sup> Sulle Linee guida per l'Università emanate dal Ministro Gelmini all'atto del suo insediamento si rimanda al saggio di Antonello Masia, *I programmi del governo per l'Università e la ricerca*, in *«Universitas»*, numero 109, pp. 28-35. Sui contenuti e sugli obiettivi del disegno di legge di riforma dell'Università si veda, sempre di Antonello Masia, *Innovazione, riforme e prospettive nel Ddl sull'Università*, in *«Universitas»*, numero 114, pp. 7-17.

<sup>2</sup> Nell'articolo 33 e nel Titolo V della parte II della Costituzione.

- valorizzare il merito e a garantire il diritto allo studio;
- promuovere interventi per gli studenti capaci e meritevoli, «anche se privi di mezzi, che intendano iscriversi al sistema universitario della Repubblica per portare a termine il loro percorso formativo» (comma 3);
- definire obiettivi e indirizzi strategici per il sistema – nel rispetto della libertà di insegnamento e dell'autonomia –, unitamente alla verifica e alla valutazione dei risultati.

La definizione di questi obiettivi è affidata all'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario (Anvur), che opererà avvalendosi di criteri di qualità, trasparenza e promozione del merito, nonché delle migliori esperienze internazionali. Le pratiche di valutazione consentiranno di distribuire le risorse pubbliche in maniera coerente con gli obiettivi e gli indirizzi indicati e con l'attività svolta da ogni Ateneo (comma 4); inoltre «la distribuzione delle risorse pubbliche deve essere garantita in materia coerente con gli obiettivi e gli indirizzi strategici per il sistema e le sue componenti» (comma 5). Infine, si concede la possibilità agli Atenei di stringere accordi di programma tra le singole Università o loro aggregazioni e il Miur, con l'obiettivo di favorire la competitività degli Atenei stessi. Da segnalare che, nel passaggio alla Camera, è stato eliminato il riferimento alle Università «svantaggiate» (comma 6), introdotto in prima lettura al Senato.

## ORGANI E ARTICOLAZIONI DELLE UNIVERSITÀ

### *Come cambia la governance*

La riforma della governance universitaria, definita dall'articolo 2, costituisce uno dei passaggi più significativi della legge: numerose infatti le novità introdotte nella regolamentazione degli organi di governo degli Atenei. Non a caso è questa la sezione del provvedimento che ha subito maggiori cambiamenti in sede di discussione parlamentare, dettati dalla necessità di trovare il necessario equilibrio tra le numerose

istanze provenienti dall'accademia, della politica e del mondo delle professioni.

Innanzitutto si stabilisce che le Università statali provvedano, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, a modificare i propri statuti in materia «di organizzazione e di organi di governo dell'Ateneo, nel rispetto dei principi di autonomia di cui all'articolo 33 della Costituzione». Ciò deve avvenire secondo principi di semplificazione, efficienza, efficacia, «trasparenza dell'attività amministrativa e accessibilità delle informazioni relative all'Ateneo» (comma 1).

Disegnata la cornice programmatica, vengono quindi enunciati i criteri direttivi e i «principi» (termine che sostituisce i «vincoli» presenti nel disegno di legge) cui devono ispirarsi gli Atenei. Questa la configurazione degli organi di governo (comma 1, lettera a):

- rettore;
- Senato accademico;
- consiglio di amministrazione;
- collegio dei revisori dei conti;
- nucleo di valutazione;
- «Direttore generale».

Il Rettore assume compiti di rappresentanza legale, funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche. Allo stesso tempo è responsabile del perseguimento delle finalità peculiari dell'Università, ispirandosi a criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e «promozione del merito» (scompare il termine «meritocrazia» presente nel Ddl). Il rettore propone il documento di programmazione triennale di Ateneo e del bilancio di previsione annuale e triennale e del conto consuntivo, e indica il direttore generale (comma 1, lettera b). La sua elezione avviene tra i professori ordinari in servizio presso le Università italiane (comma 1, lettera c).

Ma c'è di più: la Camera ha stabilito che, in presenza dell'elezione di un professore appartenente ad altro Ateneo, siano previsti la sua chiamata e il suo trasferimento nell'organico dei professori della nuova sede, con il conseguente passaggio della quota di finanziamento ordinario relativo alla somma degli oneri stipendiali<sup>1</sup>. Altra modifica sostanziale riguarda la durata

<sup>1</sup> Questa l'integrazione apportata dalla Camera: «Qualora risulti eletto un professore appartenente ad altro Ateneo, l'elezione si configura anche come chiamata e concomitante trasferimento nell'organico dei professori della nuova sede, comportando altresì lo spostamento della quota di finanziamento ordinario relativo alla somma degli oneri stipendiali in godimento presso la sede di provenienza del professore stesso. Il posto che si rende in tal modo vacante può essere coperto solo in attuazione delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni» (articolo 2, comma 2, lettera c).

dell'incarico: il rettore rimane in carica «*per un unico mandato di sei anni, non rinnovabile*» (comma 1, lettera d), senza più la possibilità opzionale di svolgere «*due mandati e per non più di otto anni*», come invece recitava il disegno di legge.

Per quel che concerne le funzioni del Senato accademico, esse sono state in parte modificate dalla Camera (comma 1, lettera e). Il Senato accademico ha la prerogativa di:

- formulare proposte e pareri «*obbligatorii*» in materia di didattica, di ricerca «*e di servizi agli studenti*», nonché in merito all'attivazione, «*modifica*» o soppressione di corsi, «*sedi, dipartimenti, strutture di cui al comma 2, lettera c*» (le cosiddette "scuole");
- «*approvare il regolamento d'Ateneo*»;
- approvare, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, «*i regolamenti, compresi quelli di competenza dei dipartimenti e delle strutture di cui al comma 2, lettera c*», in materia di didattica e di ricerca, nonché il codice etico»;
- svolgere funzioni di coordinamento e raccordo con i dipartimenti e le scuole;
- proporre con la maggioranza di almeno «*due terzi*» la mozione di sfiducia al rettore;
- esprimere parere «*obbligatorio*» sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto consuntivo dell'Università.

Il Senato accademico è costituito su base elettiva e si compone di un numero di membri proporzionato alle dimensioni dell'Università e con una rappresentanza elettiva di studenti. I due terzi del totale devono essere professori di ruolo, «*almeno un terzo dei quali*» direttori di dipartimento. Il mandato del Senato ha una durata di quattro anni ed è rinnovabile una volta sola (comma 1, lettera g).

In merito al consiglio di amministrazione, gli statuti consentono di (comma 1, lettera h):

- svolgere funzioni di indirizzo strategico;
- la programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale;
- vigilare sulla sostenibilità finanziaria delle attività;
- deliberare, «*previo parere del Senato accademico*», l'attivazione o soppressione di corsi e sedi;
- adottare il regolamento di amministrazione e contabilità e approvare il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale (su proposta del rettore);
- conferire l'incarico di direttore generale;

- esercitare la competenza disciplinare sui professori e sui ricercatori;
- approvare la proposta di chiamata dei professori da parte del dipartimento e dei ricercatori a tempo determinato (ai sensi «*dell'articolo 24, comma 2, lettera d*»).

Il Cda si compone di un numero massimo di 11 membri, inclusi il rettore – componente di diritto – e una rappresentanza elettiva degli studenti. La scelta o la designazione degli altri componenti avviene con modalità definite dagli statuti, «*tra candidature individuate*» tra personalità (italiane o straniere) di riconosciuta competenza in campo gestionale e professionale. Ciò deve avvenire «*con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale*», come integrato dalla Camera. In merito alla presenza dei membri esterni, non deve appartenere ai ruoli dell'Ateneo un numero di consiglieri non inferiore a 3 se il Cda è composto da 11 membri; non inferiore a 2 se i componenti sono meno di 11.

Il Presidente del consiglio di amministrazione può essere il rettore o uno dei consiglieri esterni ai ruoli dell'Ateneo, eletto dallo stesso consiglio (comma 1, lettera i). In questo passaggio la Camera è intervenuta aggiungendo la lettera l), che contempla la «*previsione, nella nomina dei componenti il consiglio di amministrazione, del rispetto, da parte di ciascuna componente, del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici*». Il Cda rimane in carica per quattro anni, tanto quanto i suoi componenti. Invece i rappresentanti degli studenti rimangono in carica due anni. In tutti i casi, il mandato è rinnovabile per una sola volta (comma 1, lettera m).

Nel riconfermare in blocco le disposizioni relative al trattamento economico, alla durata del mandato e alle modalità di selezione della figura del direttore generale (lettera n), nonché le relative competenze e funzioni (lettera o), la Camera ha ritoccato le disposizioni relative alla composizione del collegio dei revisori dei conti (lettera p). In particolare esso è costituito da tre componenti effettivi e due supplenti, di cui:

- un membro effettivo, con funzioni di presidente, scelto tra magistrati amministrativi e contabili e tra gli avvocati dello Stato;
- un membro effettivo e uno supplente, designati dal Mef;
- un membro effettivo e uno supplente, scelti dal Miur tra i propri dirigenti e funzionari.

Inoltre Montecitorio ha fissato «*la durata del*

mandato per un massimo di quattro anni». Tale mandato è rinnovabile una sola volta, e non può essere conferito a personale dipendente della stessa Università.

Per quel che concerne il nucleo di valutazione, la legge stabilisce che esso sia composto da soggetti di elevata qualificazione professionale, in prevalenza esterni all'Ateneo, «il cui curriculum è reso pubblico nel sito internet dell'Università» (comma 1, lettera q). Del nucleo fa parte anche una rappresentanza degli studenti. In particolare il nucleo ha funzioni (lettera r) di:

- verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti;
- verifica dell'attività di ricerca svolta dai dipartimenti;
- verifica della congruità del curriculum scientifico o professionale degli esperti titolari dei contratti di insegnamento;
- «attribuzione, in raccordo con l'attività dell'Anvur, delle funzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nelle Università, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale»<sup>1</sup>.

Per quanto riguarda le incompatibilità delle cariche per i componenti del Senato accademico e del consiglio di amministrazione, la Camera ha stabilito che per essi vige il divieto non solo di «ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il rettore limitatamente al Senato accademico e al consiglio di amministrazione», ma anche «di ricoprire il ruolo di direttore o presidente delle scuole di specializzazione o di fare parte del consiglio di amministrazione delle scuole di specializzazione» (comma 1, lettera s)<sup>2</sup>.

Come cambia l'assetto organizzativo dell'università

Densi di novità sono i passaggi riguardanti

l'organizzazione degli Atenei, regolamentata dal comma 2 dell'articolo 2, che definisce i vincoli e i criteri direttivi cui gli Atenei dovranno attenersi nell'apportare le modifiche statutarie riferite all'articolazione interna. Tali modifiche vanno recepite entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge. I criteri prevedono:

- la semplificazione dell'articolazione interna e l'attribuzione al dipartimento delle competenze in materia di ricerca scientifica e didattica (lettera a);
- la riorganizzazione dei dipartimenti, cui deve afferire un numero minimo di professori e ricercatori «non inferiore a trentacinque, ovvero quaranta nelle Università con un numero di professori, ricercatori di ruolo e a tempo determinato superiore a mille unità, afferenti a settori scientifico-disciplinari omogenei» (il testo iniziale prevedeva «quarantacinque» unità) (lettera b);
- la possibilità di istituire «strutture di raccordo» fra più dipartimenti, raggruppati secondo criteri di affinità disciplinare (lettera c);
- un limite numerico all'istituzione delle strutture di raccordo, non superiore a dodici, in maniera proporzionale alle dimensioni dell'Ateneo (lettera d);
- la possibilità, per le Università con un organico di professori e ricercatori inferiore a cinquecento unità, di dotarsi di «un'articolazione organizzativa interna semplificata», cui attribuire le funzioni assegnate ai dipartimenti e alle strutture di raccordo (lettera e);
- l'istituzione di un «organo deliberante» delle strutture di raccordo, composto dai direttori dei dipartimenti in esse raggruppati, «nonché, in misura complessivamente non superiore al 10 per cento dei componenti dei consigli dei dipartimenti stessi, da docenti scelti, con modalità definite dagli statuti, tra i componenti delle giunte dei dipartimenti, ovvero tra i coordinatori di corsi di studio o di dottorato ovvero tra i responsabili delle attività assistenziali di competenza della struttura, ove previste»<sup>3</sup> (lettera f);
- l'istituzione di una commissione paritetica

<sup>1</sup> Il citato decreto legislativo reca *Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*. In particolare, l'articolo 14 elenca le funzioni dell'organismo indipendente di valutazione della performance.

<sup>2</sup> Da segnalare che nel corso dell'esame alla Camera è stata soppressa l'ultima lettera del comma 1 (l'originaria lettera s), che disponeva di dare «attuazione al principio di trasparenza dell'attività amministrativa e, in particolare, a quello di accessibilità delle informazioni relative all'Ateneo».

<sup>3</sup> È stata soppressa l'originaria previsione dell'«incompatibilità dell'incarico con le funzioni di direttore di dipartimento e coordinatore di corso di studio, di area didattica o di dottorato».

docenti-studenti, chiamata, tra le altre cose, a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa didattica, «*nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori*» (lettera g).

In riferimento agli studenti, si stabilisce che sia garantita la loro rappresentanza elettiva nel Senato accademico, nel Cda, nel nucleo di valutazione, nell'organo deliberante delle strutture di raccordo, nonché nella Commissione paritetica docenti-studenti (lettere h e i).

Importante l'accento posto sull'internazionalizzazione del sistema, da attuare non solo mediante una maggiore mobilità di docenti e studenti e la definizione di programmi integrati di studio, ma anche attraverso iniziative di cooperazione universitaria «*e l'attivazione, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, di insegnamenti, di corsi di studio e di forme di selezione svolti in lingua straniera*» (lettera l). Inoltre la Camera ha stabilito «*l'introduzione di sanzioni da irrogare in caso di violazioni del codice etico*» (lettera m).

Altra novità significativa riguarda la possibilità, concessa agli istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale, di adottare proprie modalità organizzative, «*senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica*» (dizione che modifica il dettato originario «*senza ulteriori oneri*») <sup>1</sup> (comma 3). Inoltre le Università che ne fossero sprovviste devono adottare un codice «*etico della comunità universitaria formata dal personale docente e ricercatore, dal personale tecnico-amministrativo e dagli studenti dell'Ateneo*» (comma 4). La Camera ha inoltre stabilito le finalità del suddetto codice etico (non più «*deon-*

*tologico*» come previsto inizialmente). In prima istanza esso (comma 5):

- «*determina i valori fondamentali della comunità universitaria*»;
- «*promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonché l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'istituzione di appartenenza*»;
- «*detta le regole di condotta nell'ambito della comunità*» <sup>2</sup>.

Per quel che concerne la redazione dei nuovi statuti, in prima applicazione essi dovranno essere predisposti da un apposito organo istituito con decreto rettorale «*senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica*» (comma 6). Tale organo si compone di quindici membri: il rettore (con funzioni di presidente), due rappresentanti degli studenti, sei membri designati dal Senato accademico e altri sei nominati dal Cda <sup>3</sup>. In caso di mancato rispetto del termine stabilito, il Miur concede all'Università ulteriori tre mesi. Se l'inadempienza persiste, il Ministro nomina, «*senza nuovi o maggiori oneri*» per la finanza pubblica, una commissione incaricata di predisporre le necessarie modifiche statutarie <sup>4</sup>. «*Gli organi collegiali delle Università decadono al momento della costituzione di quelli previsti dal nuovo statuto*».

Come si è detto, la Camera è intervenuta anche sulle disposizioni relative al mandato dei rettori in carica, che viene «*prorogato fino al termine dell'anno accademico successivo*». Il mandato dei rettori che, alla data di entrata in vigore della legge, sono stati eletti o stanno espletando il primo mandato, è prorogato di due anni e non è rinnovabile. Sono «*comunque fatte salve le scadenze dei mandati in corso previste alla data dell'elezione*

<sup>1</sup> Nel modificare il testo, la Camera ha stabilito che ciò debba avvenire «*nel rispetto dei principi di semplificazione, efficienza, efficacia, trasparenza dell'attività amministrativa e accessibilità delle informazioni relative all'Ateneo di cui al comma 1 del presente articolo, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168*».

<sup>2</sup> In conclusione del comma la Camera ha puntualizzato che «*le norme sono volte ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonché a regolare i casi di conflitto di interessi o di proprietà intellettuale. Sulle violazioni del codice etico, qualora non ricadano sotto la competenza del collegio di disciplina, decide, su proposta del rettore, il Senato accademico*». La nuova formulazione amplia e puntualizza la precedente versione del testo: «*Per le finalità già previste dalla legge e anche al fine di individuare situazioni di conflitto di interesse e predisporre opportune misure per eliminarle, le Università che ne fossero prive adottano entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un codice deontologico*».

<sup>3</sup> Ad eccezione del rettore e dei rappresentanti degli studenti, i componenti non possono far parte del Senato accademico e del consiglio di amministrazione. Lo statuto viene adottato con delibera del Senato accademico e con il parere favorevole del Cda.

<sup>4</sup> La commissione è composta da tre membri, compreso il presidente, in possesso di adeguata professionalità (comma 7). Lo statuto è trasmesso al Miur, che lo esamina nell'arco di 120 giorni (comma 8). Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dei nuovi statuti nella Gazzetta Ufficiale, gli organi universitari avviano le procedure per la costituzione dei nuovi organi statutari (comma 9).

dei rettori eletti, o in carica, se successive al predetto anno accademico» (comma 9)<sup>1</sup>.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui limiti di durata del mandato o delle cariche riferite al rettore, al Senato e al Cda, vengono considerati anche i periodi già espletati nell'Ateneo alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti (comma 10). Infine, la Camera ha introdotto il nuovo comma 11, che fissa un limite anagrafico all'elettorato passivo per le cariche accademiche, individuato nel compimento dell'età necessaria per il collocamento a riposo (comma 11)<sup>2</sup>, vale a dire i 70 anni<sup>3</sup>. Si tratta di un passaggio significativo, che produrrà non pochi effetti sulle candidature alle elezioni rettorali fissate negli Atenei italiani nei prossimi mesi, nel segno di una vera e propria operazione di ricambio generazionale.

## LA FEDERAZIONE TRA ATENEI

L'ex titolo I dell'A.S. 1905 si chiude con l'articolo 3, che definisce le modalità di Federazione e fusione di Atenei e razionalizzazione dell'offerta formativa. I primi due commi non sono stati modificati dalla Camera. Il primo stabilisce che due o più Università possono federarsi, anche limitatamente ad alcuni settori di attività o strutture, ovvero fondersi. Il secondo prevede che la federazione avvenga anche tra Atenei ed enti o istituzioni attivi nei settori della ricerca e dell'alta formazione, nonché tra Università e istituti tecnici superiori, sulla base di progetti coerenti con le peculiarità dei soggetti partecipanti. Lievi

modifiche presentano invece i commi 3 e 4. Nel caso della federazione, il progetto dovrà prevedere il nuovo assetto di governance, il percorso di approvazione di tale assetto e le modalità di accesso ai ruoli di governo, destinati comunque ai componenti delle strutture che si federano. I fondi derivanti dai risparmi prodotti dalla fusione o dalla federazione degli Atenei restano nella disponibilità delle Università «che li hanno prodotti», purché indicati nel progetto e approvati dal Ministero (comma 3).

A tal fine il Miur valuterà il progetto presentato dagli organi competenti delle istituzioni coinvolte e si esprimerà nell'arco di tempo di tre mesi, previa valutazione dell'Anvur «e dei rispettivi comitati regionali di coordinamento di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25»<sup>4</sup> (comma 4). La norma definisce inoltre le procedure di mobilità o di trasferimento del personale docente e tecnico-amministrativo: per i professori e i ricercatori esse sono avviate su istanza degli interessati. In caso di esito negativo, il Ministro può trasferire con proprio decreto il personale facente richiesta, ma soltanto «in ordine alla concessione agli interessati di incentivi finanziari a carico del fondo di finanziamento ordinario», sentito il Mef (comma 5).

Tale concessione non viene più dunque enunciata in termini di eventualità, così come previsto nel testo iniziale del Ddl<sup>5</sup>. Il meccanismo di mobilità e di trasferimento si applica anche in relazione ai processi di razionalizzazione dell'offerta formativa e della conseguente disattivazione di corsi, facoltà e sedi decentrate.

<sup>1</sup> Questo il testo completo dell'integrazione: «Il mandato dei rettori in carica al momento dell'adozione dello statuto di cui ai commi 5 e 6 è prorogato fino al termine dell'anno accademico successivo. Sono comunque fatte salve le scadenze dei mandati in corso previste alla data dell'elezione dei rettori eletti, o in carica, se successive al predetto anno accademico. Il mandato dei rettori i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono stati eletti ovvero stanno espletando il primo mandato è prorogato di due anni e non è rinnovabile. Tale proroga assorbe quella di cui al terzo periodo del presente comma» (comma 9).

<sup>2</sup> «L'elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato ai docenti che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo» (comma 10).

<sup>3</sup> Gli ultimi due commi stabiliscono infine il rispetto dei principi di semplificazione, efficienza ed efficacia ai fini dell'allocatione delle risorse (comma 12) e la perdita di efficacia, a decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche statutarie, delle disposizioni recate dall'articolo 16, comma 4, lettere b) ed f), della legge 9 maggio 1989, n. 168, nonché dall'articolo 17, comma 110, della legge 15 maggio 1997, n. 127, riguardanti rispettivamente l'adozione degli statuti da parte delle Università e il contratto di lavoro del direttore amministrativo (comma 13).

<sup>4</sup> Il citato Dpr 27 gennaio 1998, n. 25 concerne il Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'articolo 20, comma 8, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59. Il citato articolo 3 del Regolamento riguarda specificamente le procedure di costituzione e di funzionamento dei Comitati regionali di coordinamento.

<sup>5</sup> Cfr. A.S. 1905-B, articolo 3, comma 5: «In caso di esito negativo delle predette procedure, il Ministro può provvedere, con proprio decreto, al trasferimento del personale interessato disponendo, altresì, in ordine all'eventuale concessione agli interessati di incentivi finanziari a carico del fondo di finanziamento ordinario, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze».

## IL FONDO PER IL MERITO

Tra le innovazioni più significative introdotte dalla legge Gelmini vi è l'istituzione del fondo per il merito presso il Miur. Il fondo, finalizzato a sostenere gli studenti meritevoli, è regolamentato dall'articolo 4, che nella prima versione apriva il Titolo II del provvedimento, recante *Norme e delega legislativa in materia di qualità ed efficienza del sistema universitario*. Nel testo dell'A.S. 1905 non erano enunciate le tipologie di studenti interessate: nella legge si stabilisce invece che il fondo è volto a promuovere l'eccellenza e il merito «*fra gli studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale individuati, fra gli iscritti al primo anno per la prima volta, mediante prove nazionali standard*» (comma 1). Per gli iscritti agli anni successivi i beneficiari sono individuati attraverso criteri nazionali di valutazione, anch'essi standard. Particolarmente significative le integrazioni apportate dalla Camera alle lettere a) e b) del comma 1, riguardanti le finalità del fondo:

- conferire premi di studio «*estesi anche alle esperienze di formazione da realizzare presso Università e centri di ricerca di Paesi esteri*» (comma 1 lettera a) (possibilità non prevista inizialmente);
- erogare buoni studio, che prevedano la restituzione di una quota (stabilita sulla base dei risultati accademici conseguiti) al termine degli studi, secondo una tempistica parametrata in relazione al reddito percepito. Interviene qui l'integrazione della Camera: «*Nei limiti delle risorse disponibili sul fondo, sono esclusi dall'obbligo della restituzione gli studenti che hanno conseguito il titolo di laurea ovvero di laurea specialistica o magistrale con il massimo dei voti ed entro i termini di durata normale del corso*» (comma 1, lettera b);
- garantire i finanziamenti per le finalità menzionate (comma 1, lettera c).

Stabilito che i premi e i buoni studio sono cumulabili con le borse di studio (al comma 2)<sup>1</sup>, il provvedimento individua (al comma 3) le

modalità di utilizzo del Fondo. In particolare si affida a specifici decreti ministeriali (emanati di concerto con il Ministro dell'economia e con la Conferenza Stato-Regioni) il compito di:

- definire i criteri di accesso alle prove e i parametri nazionali di valutazione;
- stabilire i requisiti di merito rivolti agli studenti;
- individuare le caratteristiche e l'ammontare dei premi e dei buoni;
- definire i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo speciale e la sua ripartizione tra le varie destinazioni (premi, buoni e finanziamenti garantiti);
- promuovere iniziative di divulgazione e informazione sulle modalità di accesso agli interventi;
- attivare un sistema di monitoraggio dell'utilizzo delle risorse finanziarie del Fondo, attraverso l'impiego di adeguati strumenti informatici.

Nel corso dell'esame alla Camera è stata introdotta un'ulteriore finalità da attribuire ai decreti ministeriali non regolamentari: «*la previsione, nell'ambito della programmazione degli accessi alle borse di studio, di riservare la quota del 10 per cento agli studenti iscritti nelle Università della regione in cui risultano residenti*» (comma 3, lettera o). Un'ulteriore integrazione configura l'ammissione ai collegi universitari come titolo utilizzabile ai fini della concessione dei premi o delle borse di studio<sup>2</sup>. La gestione operativa delle prove nazionali è demandata al Miur, secondo modalità indicate con decreto del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia (comma 5)<sup>3</sup>.

Ma chi gestisce il fondo, e come si alimenta? I compiti di gestione spettano al Miur, in condivisione con il Mef. Per quanto riguarda le risorse, il fondo può godere di versamenti effettuati a titolo spontaneo e da eventuali trasferimenti pubblici, oltre che di contributi versati dagli studenti per la partecipazione alle prove nazionali.

<sup>1</sup> Assegnate ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

<sup>2</sup> «*L'ammissione, a seguito del relativo bando di concorso, presso i collegi universitari legalmente riconosciuti e presso i collegi di cui all'articolo 1, comma 603, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, costituisce un titolo valutabile per i candidati, ai fini della predisposizione delle graduatorie per la concessione dei contributi di cui al comma 3*» (articolo 4, comma 4).

<sup>3</sup> Le spese di gestione e di funzionamento saranno a carico delle risorse finanziarie del fondo speciale (comma 6). Allo stesso modo il Mef determinerà, secondo criteri di mercato, il corrispettivo per la garanzia dello Stato, da imputare ai finanziamenti erogati. Inoltre «*i corrispettivi asserviti all'esercizio della garanzia dello stato sono depositati su apposito conto aperto presso la tesoreria statale*» (comma 7).

La Camera ha inoltre stabilito che il Miur (di concerto con il Mef) incentivi il coinvolgimento dei privati e disciplini le modalità con cui i soggetti possono contribuire all'implementazione del fondo. Tutto questo da realizzarsi anche attraverso la costituzione, «*senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica*», di un comitato consultivo composto da rappresentanti dei due Ministeri, dei donatori «*e degli studenti, questi ultimi designati dal Consiglio nazionale degli studenti universitari (Cnsu) tra i propri componenti*» (comma 9).

### GLI INTERVENTI PER LA QUALITÀ E L'EFFICIENZA

Altro passaggio della legge 240/2010 ricco di novità riguarda le norme volte a razionalizzare il sistema universitario, contenute nell'articolo 5. A tal fine il Governo deve adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi, volti a riformare taluni aspetti della vita delle Università (comma 1). Quattro gli obiettivi fondamentali (lettere a-d):

1) valorizzazione della qualità e dell'efficienza degli Atenei, attraverso l'introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse, la previsione di un sistema di accreditamento periodico, la valorizzazione dei collegi storici e della figura dei ricercatori, la «*realizzazione di opportunità uniformi, su tutto il territorio nazionale, di accesso e scelta dei percorsi formativi*» (lettera a);

2) revisione della disciplina concernente la contabilità, che preveda maggiore trasparenza, l'individuazione della condizione patrimoniale dell'Ateneo e la previsione di meccanismi di commissariamento in caso di dissesto finanziario (lettera b);

3) introduzione di un sistema di valutazione ex post delle politiche di reclutamento degli Atenei (sentita l'Anvur) (lettera c);

4) revisione della normativa inerente il diritto allo studio (in attuazione del titolo V della parte II della Costituzione), con «*contestuale definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP)*

*erogate dalle Università statali*» (lettera d).

Stabilito che dalla realizzazione di queste azioni non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 2)<sup>1</sup>, si delineano (al comma 3) i criteri direttivi cui il Governo deve attenersi per l'attuazione dei quattro obiettivi indicati. In merito alla valorizzazione della qualità e dell'efficienza degli Atenei, si prevedono (comma 3):

- l'introduzione di un sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi ispirato a specifici indicatori definiti preventivamente dall'Anvur, volti a verificare il possesso dei requisiti didattici, strutturali, organizzativi, finanziari, di qualificazione dei docenti e delle attività di ricerca (lettera a)<sup>2</sup>;
- l'introduzione di un sistema di valutazione periodica, basato su criteri e indicatori stabiliti ex-ante da parte dell'Anvur, relativamente all'efficienza e ai risultati conseguiti nella didattica e nella ricerca (lettera b);
- il potenziamento del sistema di autovalutazione degli Atenei, anche attraverso i nuclei di valutazione e le commissioni paritetiche docenti-studenti (lettera c);
- la «*definizione del sistema di valutazione e di assicurazione della qualità degli Atenei in coerenza con quanto concordato a livello europeo, in particolare secondo le linee guida adottate dai Ministri dell'istruzione superiore dei Paesi aderenti all'Area europea dell'istruzione superiore*» (lettera d);
- la previsione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche e, in particolare, di incentivi correlati ai risultati conseguiti nella didattica e nella ricerca, a valere sull'Ffo (lettera e);
- il riconoscimento dei collegi universitari legalmente riconosciuti come strutture ricettive di rilevanza nazionale e di elevata qualificazione culturale (lettera f);
- la revisione del trattamento economico dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato, limitatamente al primo anno di attività (lettera g).

Enucleati così gli obiettivi relativi alla promozione della qualità e dell'efficienza del sistema,

<sup>1</sup> Sono fatte salve l'istituzione del fondo di rotazione a garanzia del riequilibrio finanziario degli Atenei e la possibilità di revisione del trattamento economico dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato nel primo anno di attività. La revisione deve rispettare comunque il limite di spesa di cui al comma 22, primo periodo, dell'articolo 29 (articolo 5, comma 2, emendato dalla Camera).

<sup>2</sup> Nel corso dell'iter di lettura alla Camera è stato eliminato il riferimento all'obbligo di accreditamento per i dottorati.

segue l'enunciazione dei principi relativi alla revisione della disciplina di contabilità degli Atenei (comma 4):

- introduzione «di un sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato di Ateneo» sulla base di parametri contabili e schemi di bilancio definiti dal Ministero, di concerto con il Mef e sentita la Crui. Tutto questo «*garantendo, al fine del consolidamento e del monitoraggio dei conti delle amministrazioni pubbliche, la predisposizione di un bilancio preventivo e di un rendiconto in contabilità finanziaria, in conformità alla disciplina adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*»<sup>1</sup> (lettera a);
- adozione di un piano economico-finanziario triennale (lettera b);
- comunicazione al Mef, con cadenza annuale, dei risultati della programmazione triennale riferiti all'intero sistema universitario (lettera c);
- predisposizione di un piano triennale volto a riequilibrare il rapporto di consistenza del personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, con il numero dei professori e ricercatori nominati per chiamata diretta, pena la limitazione dei finanziamenti ordinari (lettera d);
- determinazione di un limite massimo all'incidenza complessiva delle spese per l'indebitamento e delle spese per il personale (lettera e);
- introduzione del costo standard unitario di formazione per studente in corso<sup>2</sup> (lettera f);
- previsione della declaratoria di dissesto finanziario nell'ipotesi in cui l'Università non possa assolvere alle funzioni fondamentali indispensabili o non riesca fare fronte ai debiti accumulati (lettera g);
- disciplina delle conseguenze del dissesto finanziario (lettera h);
- previsione, in caso di mancata approvazione del piano di rientro, del commissariamento dell'Ateneo (lettera i);

- previsione di un apposito fondo di rotazione – distinto ed aggiuntivo rispetto alle risorse destinate al Ffo –, a garanzia del riequilibrio finanziario degli Atenei (lettera l).

Per la definizione di un sistema di valutazione delle politiche di reclutamento, la legge stabilisce l'attribuzione di una quota non superiore al 10 per cento del Ffo in relazione ai risultati derivanti da esercizi dalla valutazione svolta dall'Anvur sulla base dei seguenti parametri (comma 5):

- produzione scientifica dei docenti e dei ricercatori successiva alla presa di servizio;
- percentuale di ricercatori a tempo determinato in servizio che hanno svolto percorsi di dottorato e post-dottorato fuori della propria Università;
- percentuale di docenti reclutati da altri Atenei;
- percentuale dei professori e ricercatori in servizio che siano responsabili scientifici di progetti di ricerca internazionali;
- grado di internazionalizzazione del corpo docente.

Per quel che concerne la revisione della normativa sul diritto allo studio, la legge sancisce la necessità di (comma 6):

- definire i Lep, anche con riferimento ai requisiti di merito ed economici, tali da assicurare gli strumenti e i servizi necessari, «*quali borse di studio, trasporti, assistenza sanitaria, ristorazione, accesso alla cultura, alloggi, già disponibili a legislazione vigente*» (lettera a);
- garantire agli studenti libertà di scelta in merito alla fruizione dei servizi per il diritto allo studio (lettera b);
- definire i criteri per l'attribuzione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano del Fondo integrativo per la concessione di prestiti d'onore e di borse di studio (lettera c);
- favorire il raccordo tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le Università, al fine di potenziare i servizi erogati (lettera d);

<sup>1</sup> Al fine di garantire il consolidamento e il monitoraggio dei conti delle amministrazioni pubbliche, durante la discussione alla Camera si è introdotta la predisposizione di un bilancio preventivo e di un rendiconto in contabilità finanziaria in conformità alla normativa vigente e in coerenza con i principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 2, comma 2, della legge n. 196 del 2009 (lettera a, primo periodo).

<sup>2</sup> Calcolato secondo indici rapportati alle diverse tipologie dei corsi di studio e ai differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali in cui opera l'Ateneo, cui collegare l'erogazione di una percentuale della parte di Ffo non assegnata ai sensi dell'articolo 2 del dl 180/2008.

- prevedere la stipula di specifici accordi con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la sperimentazione di nuovi modelli nella gestione e nell'erogazione degli interventi (lettera e);
- definire le tipologie di strutture residenziali destinate agli studenti universitari e le loro caratteristiche peculiari (lettera f).

Sul piano procedurale, è opportuno ricordare che gli schemi dei decreti legislativi saranno trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti (comma 7), chiamate ad esprimersi entro «sessanta» giorni dalla data di trasmissione, come voluto dalla Camera, che ha modificato l'indicazione originaria di «*quarantacinque giorni*». Altra integrazione riguarda il comma 8: esso stabilisce che, ai sensi della legge n. 196/2009 sul diritto allo studio, la quantificazione finanziaria dei decreti legislativi avvenga al momento della loro adozione. Si dispone inoltre che i decreti da cui derivino maggiori oneri debbano essere emanati solo dopo l'entrata in vigore di provvedimenti legislativi che provvedano alla relativa copertura <sup>1</sup>.

## PROFESSORI E RICERCATORI: STATO GIURIDICO

Rispetto alla normativa vigente, la legge conferma che il regime di impegno dei professori di

ruolo e dei ricercatori può configurarsi a tempo pieno o a tempo definito (articolo 6, comma 1). Si richiede un impegno orario annuo che ammonta a 1.500 ore per i professori e i ricercatori a tempo indeterminato, a 750 ore per i docenti e i ricercatori in regime di part-time. I rispettivi monte ore comprendono le attività di ricerca, di studio e di insegnamento. I professori dedicano alle attività didattiche e di servizio agli studenti, compresi l'orientamento e il tutorato, non meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250 se sono in part-time (comma 2). Per i professori si tratta di un limite minimo, che conferma l'impegno previsto dalla legge 230/2005 <sup>2</sup>.

Per i ricercatori si tratta, invece, di un limite massimo, quantificato in 350 ore nel regime di tempo pieno e in 200 ore in regime di tempo definito <sup>3</sup>.

A fronte della soppressione del periodo conclusivo del comma 3 <sup>4</sup>, la Camera ha aggiunto l'intero comma 4: esso stabilisce che ai ricercatori a tempo indeterminato, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati <sup>5</sup> che hanno maturato tre anni di insegnamento <sup>6</sup>, nonché ai professori incaricati stabilizzati, si possono affidare corsi e moduli curriculari, a condizione che vi sia il loro consenso e che tali attività didattiche siano retribuite. I compiti di tutorato e di didattica integrativa devono essere svolti compatibilmente con la programmazione didattica. A queste figure è attribuito il titolo di pro-

<sup>1</sup> «In attuazione di quanto stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in considerazione della complessità della materia trattata dai decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo, nell'impossibilità di procedere alla determinazione degli effetti finanziari dagli stessi derivanti, la loro quantificazione è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica, predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della citata legge n. 196 del 2009, che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura» (articolo 5, comma 8). Infine il comma 9 stabilisce che entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, il Governo può adottare eventuali disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi enunciati dall'articolo 5.

<sup>2</sup> In particolare, all'articolo 1, comma 16: «Resta fermo, secondo l'attuale struttura retributiva, il trattamento economico dei professori universitari articolato secondo il regime prescelto a tempo pieno ovvero a tempo definito. Tale trattamento è correlato all'espletamento delle attività scientifiche e all'impegno per le altre attività, fissato per il rapporto a tempo pieno in non meno di 350 ore annue di didattica, di cui 120 di didattica frontale, e per il rapporto a tempo definito in non meno di 250 ore annue di didattica, di cui 80 di didattica frontale».

<sup>3</sup> Si conferma pertanto quanto previsto dal dl 57 del 1987.

<sup>4</sup> Scompare, nel passaggio alla Camera, il seguente periodo: «È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 11, primo e secondo periodo, della legge 4 novembre 2005, n. 230, limitatamente ai ricercatori a tempo indeterminato, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché ai professori incaricati stabilizzati».

<sup>5</sup> Di cui all'articolo 50 del Dpr 382/1980.

<sup>6</sup> Ai sensi dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

fessore aggregato per l'anno accademico in cui essi svolgono i corsi<sup>1</sup> (comma 5). La retribuzione aggiuntiva dei ricercatori è stabilita da ciascuna Università, con proprio regolamento, nei limiti delle disponibilità di bilancio<sup>2</sup>. Il comma 5, anch'esso aggiunto alla Camera, attualizza il comma 11 della legge 230/2005, uniformandolo all'articolo 6 comma 4 della legge 240/2010, stabilendo il mantenimento del titolo di professore aggregato anche nei periodi di congedo straordinario<sup>3</sup>.

Dopo aver definito le modalità di richiesta del regime di tempo pieno o parziale (comma 6), la legge stabilisce che «*le modalità per l'autocertificazione e la verifica dell'effettivo svolgimento della attività didattica e di servizio agli studenti dei professori e dei ricercatori sono definite con regolamento di Ateneo*» (comma 7). È prevista anche la differenziazione dei compiti didattici secondo le aree scientifico-disciplinari e la tipologia di insegnamento, in considerazione degli eventuali incarichi di responsabilità gestionale o di ricerca del docente.

Il secondo periodo del comma 7 delega alle Università la competenza esclusiva a valutare le

attività dei singoli docenti e ricercatori, utilizzando però, per quanto riguarda la verifica dei risultati della attività di ricerca, criteri oggettivi definiti dall'Anvur. Nel caso in cui la valutazione fosse negativa (comma 8), i professori e i ricercatori sono esclusi dalle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca. In merito alle incompatibilità, la norma stabilisce che la posizione di professore e ricercatore è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria (comma 9)<sup>4</sup>, mentre l'attività a tempo pieno è incompatibile con l'esercizio di attività libero-professionali<sup>5</sup>.

Per quanto riguarda, invece, le compatibilità professionali dei docenti, i professori e i ricercatori a tempo pieno, nel rispetto degli obblighi istituzionali, «*possono svolgere liberamente, anche con retribuzione*» (comma 10):

- attività di valutazione e di referaggio (*peer review*);
- lezioni e seminari occasionali;
- collaborazioni scientifiche e di consulenza;

<sup>1</sup> Fin qui il testo ricalca fedelmente il dettato dell'articolo 1, comma 11, della legge 230/2005: «*Ai ricercatori, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché ai professori incaricati stabilizzati, sono affidati, con il loro consenso e fermo restando il rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed economico, corsi e moduli curriculari compatibilmente con la programmazione didattica definita dai competenti organi accademici nonché compiti di tutorato e di didattica integrativa. Ad essi è attribuito il titolo di professore aggregato per il periodo di durata degli stessi corsi e moduli. Lo stesso titolo è attribuito, per il periodo di durata dell'incarico, ai ricercatori reclutati come previsto al comma 7, ove ad essi siano affidati corsi o moduli curriculari*».

<sup>2</sup> Questo il testo integrale del comma 4: «*Ai ricercatori a tempo indeterminato, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, nonché ai professori incaricati stabilizzati sono affidati, con il loro consenso e fermo restando il rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed economico, corsi e moduli curriculari compatibilmente con la programmazione didattica definita dai competenti organi accademici nonché compiti di tutorato e di didattica integrativa. Ad essi è attribuito il titolo di professore aggregato per l'anno accademico in cui essi svolgono tali corsi e moduli. Il titolo è conservato altresì nei periodi di congedo straordinario per motivi di studio di cui il ricercatore usufruisce nell'anno successivo a quello in cui ha svolto tali corsi e moduli. Ciascuna Università, nei limiti delle disponibilità di bilancio e sulla base di criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento, determina la retribuzione aggiuntiva dei ricercatori di ruolo ai quali, con il loro consenso, sono affidati moduli o corsi curriculari*».

<sup>3</sup> Articolo 6, comma 5: «*All'articolo 1, comma 11, della legge 4 novembre 2005, n. 230, le parole: "per il periodo di durata degli stessi corsi e moduli" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno accademico in cui essi svolgono tali corsi e moduli. Il titolo è conservato altresì nei periodi di congedo straordinario per motivi di studio di cui il ricercatore usufruisce nell'anno successivo a quello in cui ha svolto tali corsi e moduli"*».

<sup>4</sup> Fatta eccezione per la possibilità di costituire società con caratteristiche di *spin off* o di *start up* universitari (ai sensi degli articoli 2 e 3 del d. lgs. 297/1999).

<sup>5</sup> Restano ferme le disposizioni degli articoli 13, 14 e 15 del Dpr 382 del 1980 in materia di aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità, di aspettativa dei professori che transitano ad altra amministrazione e di conseguenze derivanti dall'inosservanza del regime delle incompatibilità. Tuttavia sono fatte salve le disposizioni per il personale universitario sanitario medico e non medico contemplate dal comma 13. Quest'ultimo passaggio è stato ritoccato alla Camera: «*Resta fermo quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fatto salvo quanto stabilito dalle convenzioni adottate ai sensi del comma 13 del presente articolo*».

- attività di comunicazione e divulgazione scientifico-culturale;
- progetti pubblicistici ed editoriali.

Previa autorizzazione del rettore, essi possono svolgere attività didattiche e di ricerca e assumere incarichi istituzionali e gestionali presso enti pubblici e privati «*senza scopo di lucro, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l'Università di appartenenza, a condizione comunque che l'attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'Università di appartenenza*» (comma 10).

Tra le novità introdotte dalla legge vi è la possibilità, per i professori e i ricercatori a tempo pieno, di svolgere attività didattica e di ricerca anche in un Ateneo diverso da quello di appartenenza, sulla base di una specifica convenzione. La convenzione deve stabilire le modalità di ripartizione fra i due Atenei dell'impegno annuo dello stesso interessato, degli oneri stipendiali e delle modalità di valutazione. A tal proposito, «*con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'attivazione delle convenzioni*» (comma 11).

Per quel che concerne i professori e i ricercatori in regime di part-time, essi possono svolgere attività libero professionali e di lavoro autonomo anche continuative, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse rispetto all'Ateneo di appartenenza (comma 12). A tal proposito la Camera ha puntualizzato che «*la condizione di professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio di cariche accademiche. Gli statuti di Ateneo disciplinano il regime della predetta incompatibilità*».

Inoltre i docenti e i ricercatori a tempo pieno possono svolgere attività didattica e di ricerca presso Università o enti di ricerca esteri<sup>1</sup>. Il Miur, di concerto con il Ministero della Salute, predispone lo schema-tipo delle convenzioni al

quale devono attenersi le Università e le regioni per regolare i rapporti in materia di attività sanitarie svolte per conto del Servizio sanitario nazionale (comma 12, interamente riscritto dalla Camera)<sup>2</sup>. Infine, i professori e i ricercatori devono presentare una relazione triennale sulle attività svolte (didattiche, di ricerca e gestionali), unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale<sup>3</sup> previsto dagli articoli 36 (per i professori) e 38 (per i ricercatori) del DPR 382 del 1980. La valutazione dell'impegno didattico, di ricerca e gestionale complessiva ai fini dell'attribuzione dello scatto triennale è di competenza delle singole Università, secondo quanto stabilito nei regolamenti di Ateneo (comma 12).

### LA MOBILITÀ DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI

Novità anche in tema di mobilità. La Camera ha esteso infatti anche ai ricercatori (articolo 7, comma 1) la possibilità di essere collocati in aspettativa senza assegni per un periodo massimo di cinque anni. L'aspettativa, disposta dal rettore, è finalizzata allo svolgimento di attività presso soggetti pubblici e privati, anche internazionali (comma 2). Ai fini di incentivare la mobilità interuniversitaria del personale accademico, saranno attribuiti incentivi finanziari, a carico del Fondo di finanziamento ordinario, ai professori e ai ricercatori che prendono servizio in Atenei situati in altra regione rispetto a quella della sede di provenienza, o nella stessa regione (se previsto da un accordo di programma approvato dal Ministero), o presso un Ateneo federato<sup>4</sup>. Inoltre, «*l'incentivazione della mobilità universitaria è altresì favorita dalla possibilità che il trasferimento di professori e ricercatori possa avvenire attraverso lo scambio contestuale di docenti in possesso della stessa qualifica tra due sedi universitarie consenzienti*» (comma 3).

<sup>1</sup> Previa autorizzazione del rettore, che valuta la compatibilità con l'adempimento degli obblighi istituzionali.

<sup>2</sup> Articolo 6, comma 13: «*Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero, di concerto con il Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Conferenza dei presidi delle facoltà di medicina e chirurgia riguardo alle strutture cliniche e di ricerca traslazionale necessarie per la formazione nei corsi di laurea di area sanitaria di cui alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento e del Consiglio, del 7 settembre 2005, predispone lo schema-tipo delle convenzioni al quale devono attenersi le Università e le regioni per regolare i rapporti in materia di attività sanitarie svolte per conto del Servizio sanitario nazionale*».

<sup>3</sup> Previsto dagli articoli 36 (per i professori) e 38 (per i ricercatori) del Dpr 382/1980.

<sup>4</sup> Si ricorda che tali incentivi sono già previsti dall'articolo 3, comma 5.

In caso di cambiamento di sede, i professori e i ricercatori (sia di ruolo che a tempo determinato) responsabili di progetti di ricerca finanziati da soggetti diversi dall'Università di appartenenza, conservano la titolarità dei progetti e dei relativi finanziamenti, a condizione che ciò sia scientificamente possibile e che vi sia l'accordo del committente della ricerca (comma 4). Infine, è previsto che con decreto del Ministro dell'istruzione siano promosse azioni volte a favorire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la mobilità interregionale dei professori che hanno prestato servizio presso corsi di laurea o sedi soppresse a seguito di procedure di razionalizzazione dell'offerta (comma 5).

## LA REVISIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DOCENTI E DEI RICERCATORI

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Miur è tenuto ad emanare due regolamenti di delegificazione per la revisione del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari (articolo 8, comma 1)<sup>1</sup>.

Il primo regolamento riguarda il trattamento economico dei professori e dei ricercatori già in servizio e di quelli vincitori dei concorsi indetti fino alla data di entrata in vigore della legge (comma 1). Il secondo regolamento stabilisce la «rimodulazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica», della progressione economica e dei relativi importi (comma 3). I regolamenti sono adottati su proposta del Ministro dell'Istruzione, sentito il Ministro dell'Economia, senza «il previo parere delle Commissioni parlamentari competenti», come invece inizialmente stabilito dal Senato (comma 4).

## IL FONDO PER LA PREMIALITÀ

Tra le novità sostanziali introdotte dalla legge, vi è l'istituzione del fondo di Ateneo per la premialità di professori e ricercatori (e, per alcuni casi, del personale tecnico-amministrativo), regolamentato dall'articolo 9. Tale fondo è alimentato

dalle somme relative agli scatti stipendiali non attribuite a causa di valutazione negativa (di cui all'articolo 6, comma 14). Inoltre, a livello centrale, il Ministro dell'Istruzione può attribuire ulteriori risorse agli Atenei proporzionalmente ai risultati della valutazione elaborati dall'Anvur. Si prevedono due differenti meccanismi: l'uno, legato all'attività di professori e ricercatori; l'altro (eventuale) connesso alla acquisizione di commesse o di finanziamenti privati anche da parte del personale tecnico-amministrativo. Ciò dovrà avvenire «nei limiti delle risorse del Fondo non derivanti da finanziamenti pubblici», non più «comunque in misura non superiore al 10 per cento della commessa o del finanziamento acquisito», come inizialmente stabilito dal Senato<sup>2</sup>.

## IL COLLEGIO DI DISCIPLINA

In tema di sanzioni disciplinari, la legge stabilisce l'istituzione, presso ciascuna Università, di un collegio di disciplina, finora istituito a livello nazionale all'interno del Cun (articolo 10). Le sanzioni saranno comminate dal Consiglio di amministrazione e non più dal rettore. Più specificamente, il collegio di disciplina sarà costituito – secondo modalità definite dagli statuti – esclusivamente da professori universitari e ricercatori a tempo indeterminato, in regime di tempo pieno, chiamati a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari e ad esprimere parere conclusivo. La partecipazione al collegio non dà luogo a compensi (comma 1).

L'avvio del procedimento disciplinare spetta al rettore (comma 2). Sulla sua proposta il collegio di disciplina esprime parere entro 30 giorni – sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare, sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare –, dopo aver sentito il rettore o un suo delegato, nonché il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia. Il collegio, quindi, trasmette gli atti al Consiglio di amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni (comma 3). «Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il consiglio di amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, infligge la

<sup>1</sup> Su quest'aspetto del trattamento economico dei ricercatori interviene anche l'articolo 5, comma 3, lettera g).

<sup>2</sup> Il primo meccanismo non è più definito, come nel testo licenziato dal Senato, «in attuazione» dell'articolo 1, comma 16, della legge 230/2005. Nella nuova versione l'istituzione del Fondo avviene «tenuto conto» della citata disposizione.

sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal collegio di disciplina» (comma 4)<sup>1</sup>.

## INTERVENTI PEREQUATIVI PER LE UNIVERSITÀ STATALI

La legge interviene a disciplinare anche gli incentivi perequativi. L'articolo 11 stabilisce che, a decorrere dal 2011, una quota pari almeno all'1,5% del Fondo di finanziamento ordinario (e delle risorse eventualmente assegnate per il funzionamento del sistema) sia ripartita fra gli Atenei che, sulla base delle differenze percentuali del valore dell'Ffo consolidato del 2010, presentino una situazione di sottofinanziamento superiore al 5% rispetto al modello per la ripartizione teorica del Fondo elaborato dagli organi di valutazione del sistema universitario (comma 1).

A tal proposito si rilevano alcune modifiche apportate dalla Camera<sup>2</sup>, introdotte al fine di:

- prevedere una riduzione proporzionale dell'intervento perequativo se la situazione di sottofinanziamento deriva dall'applicazione delle misure di valutazione della qualità<sup>3</sup>;
- introdurre nel calcolo degli squilibri finanziari degli Atenei le specificità delle Università sede di facoltà di medicina e chirurgia collegate ad aziende ospedaliere nate da ex policlinici a gestione diretta<sup>4</sup>.

La ripartizione della percentuale dell'1,5% dell'Ffo destinata agli Atenei sottofinanziati si

effettua con decreto del Ministro dell'istruzione (comma 2).

## UNIVERSITÀ NON STATALI

Altro obiettivo prioritario della legge è incentivare la qualità delle attività didattiche e di ricerca svolte dalle Università non statali. A tal fine si stabilisce che una quota dei contributi di cui alla legge 243/1991<sup>5</sup>, da incrementare progressivamente, sia ripartita sulla base di criteri determinati con decreto del Miur, sentita l'Anvur<sup>6</sup>, A seguito di un emendamento approvato dalla Camera, tale quota di contributi non deve essere «superiore al 20%»: ciò significa che non saranno fissate soglie minime, come invece stabilito nella prima formulazione (comma 1). Gli incrementi sono disposti annualmente con decreto del Miur, in misura compresa fra il 2 e il 4 per cento. La misura dell'incremento è determinata tenendo conto delle risorse complessivamente disponibili e dei risultati conseguiti (comma 2). La Camera ha quindi aggiunto un terzo comma, riguardante le Università telematiche: «Le previsioni di cui al presente articolo non si applicano alle Università telematiche ad eccezione di quelle, individuate con decreto del Ministro, sentita l'ANVUR e, nelle more della sua costituzione, con il parere del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU), che rispettino i criteri di cui al comma 1».

<sup>1</sup> Il procedimento si estingue nel caso in cui la decisione del consiglio di amministrazione non intervenga entro 180 giorni dalla trasmissione degli atti. Tale termine è sospeso fino alla ricostituzione del collegio di disciplina o del consiglio di amministrazione, nel caso in cui le operazioni volte alla formazione dell'organo siano in corso e ne impediscano il regolare funzionamento (comma 5).

<sup>2</sup> Questo il testo dell'integrazione apportata alla Camera: «L'intervento perequativo viene ridotto proporzionalmente laddove la situazione di sottofinanziamento derivi dall'applicazione delle misure di valutazione della qualità di cui all'articolo 5 della presente legge e all'articolo 2 del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1. Il calcolo degli squilibri finanziari dei singoli Atenei può tenere conto delle specificità delle Università sede di facoltà di medicina e chirurgia collegate ad aziende ospedaliere nate da ex policlinici a gestione diretta, escludendo ogni intervento per il ripiano di eventuali disavanzi previsto dall'articolo 5, comma 4, lettere g), h), i), l) e m), della presente legge».

<sup>3</sup> Di cui al precedente articolo 5 e all'articolo 2 del decreto-legge n. 180 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge 1 del 2009. Vi si dettano criteri di riparto di quote del Fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, e del Fondo straordinario di cui all'articolo 2, comma 428, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

<sup>4</sup> Si esclude per esse l'operatività delle misure di cui all'articolo 5, comma 4, lettere da g) a m), consequenziali al mancato ripiano di eventuali disavanzi.

<sup>5</sup> Recante norme in materia di Università non statali legalmente riconosciute.

<sup>6</sup> Tenuto conto degli indicatori previsti dall'articolo 2 del dl 180 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge 1/2009 (novellato dall'articolo 13 della legge 240/2010).

## GLI INTERVENTI PER LA QUALITÀ DEL SISTEMA UNIVERISTARIO

L'articolo 13 della legge novella l'articolo 2 del Decreto legge 180/2008, riguardante gli interventi per la qualità (comma 1). In particolare si stabilisce che - con riferimento all'efficacia e all'efficienza delle sedi didattiche - saranno presi in considerazione (lettera a):

- i parametri relativi all'incidenza del costo del personale sulle risorse complessivamente disponibili;
- il numero e l'entità dei progetti di ricerca di rilievo nazionale e internazionale assegnati all'Ateneo.

Al contempo la lettera b) del menzionato articolo 13 inserisce nell'articolo 2 del dl 180/2008 il comma 1-bis: esso prevede che gli incrementi della quota indicata nel comma 1 sono disposti annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, in misura compresa fra lo 0,5 e il 2 per cento del Ffo. La misura dell'incremento è determinata tenendo conto delle risorse complessivamente disponibili e dei risultati conseguiti nel miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse.

## IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI

Si riduce drasticamente il numero dei crediti riconosciuti sulla base delle esperienze acquisite. Lo stabilisce l'articolo 14 del provvedimento, che chiude l'ex Titolo II del disegno di legge: tale articolo disciplina le modalità di riconoscimento dei crediti formativi sulla base delle conoscenze e delle abilità professionali, nonché delle altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario.

In particolare, il numero dei crediti che possono essere riconosciuti scende da sessanta a dodici: da oggi saranno riconosciute soltanto le competenze dimostrate da ogni singolo studente, escludendo forme di riconoscimento collettive. Inoltre, per effetto delle modifiche apportate dalla Camera, «*le Università possono riconoscere quali crediti formativi, entro il medesimo limite, il*

*conseguimento da parte dello studente di medaglia olimpica o paralimpica ovvero del titolo di campione mondiale assoluto, campione europeo assoluto o campione italiano assoluto nelle discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano o dal Comitato italiano paralimpico»* (comma 1).

Il Ministro dell'istruzione (sentiti i Ministri competenti) ha il compito di definire le modalità attuative e le eventuali deroghe a tali disposizioni, che devono essere adeguatamente motivate, anche con riferimento al limite massimo di crediti riconoscibili e alle altre conoscenze ed abilità conseguite in attività formative post-secondarie cui l'Università abbia concorso (comma 2).

Inoltre si definiscono i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente a conclusione dei percorsi realizzati dagli Istituti tecnici superiori, purché svolti nell'ambito dei progetti promossi con Università federate (comma 3).

## I SETTORI CONCORSUALI E SCIENTIFICO-DISCIPLINARI

Altro aspetto innovativo concerne la creazione dei settori concorsuali, cui vengono ricondotti gli attuali settori scientifico-disciplinari (articolo 15)<sup>1</sup>. In particolare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione (sentito il Cun), sono definiti i settori concorsuali per il conseguimento dell'abilitazione nazionale per la docenza (disciplinata dall'articolo 16). Ogni settore concorsuale può essere articolato in settori scientifico-disciplinari, utilizzabili esclusivamente per (comma 1):

- la chiamata dei professori;
- il conferimento di assegni di ricerca;
- la stipula di contratti per attività di insegnamento o di contratti di ricerca a tempo determinato;
- la definizione degli ordinamenti didattici.

Per i settori concorsuali è prevista una consistenza minima: a ciascuno di essi afferiscono almeno 50 professori di prima fascia in sede di prima applicazione e almeno 30 a regime (comma 2). Infatti il suddetto decreto non rego-

<sup>1</sup> Tale articolo apriva il blocco dell'ex Titolo III del disegno di legge, recante *Norme in materia di personale accademico e riordino della disciplina concernente il reclutamento*.

lamentare definirà le modalità di revisione dei settori concorsuali e dei settori scientifico-disci-

plinari, da attuarsi almeno ogni 5 anni (comma 3). Fine parte I – continua.

## ANDREA LOMBARDINILO

*Andrea Lombardinilo è ricercatore presso il Dipartimento di filosofia, scienze umane e dell'educazione dell'Università "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara, dove insegna Sociologia dei processi organizzativi e comunicativi e Comunicazione e formazione. Dottore di ricerca in "Italianistica", è stato redattore dell'Istituto della Enciclopedia italiana Treccani e ha ricoperto l'incarico di addetto stampa e portavoce presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dove è stato curatore editoriale della rivista «Atenei» e responsabile della Segreteria tecnica del Capo Dipartimento per l'Università, l'Afam e la Ricerca.*

*Svolge attività di studio e di ricerca sull'alta formazione, sui processi di riforma del sistema universitario e sulle strategie di informazione attuate dalle istituzioni. È autore di numerose pubblicazioni sui temi dell'innovazione e della comunicazione universitaria.*

*Giornalista pubblicitario, collabora con le riviste «Desk», «Analysis», «Universitas», «Oggi e domani», «Studi medievali e moderni», «Sincronie».*

### **Contatti:**

*Università degli studi "G. d'Annunzio"  
Dipartimento di Filosofia, scienze umane e dell'educazione  
Tel: 0871/3555382 - 0871/3555378*

*Campus universitario Madonna della Piane  
via dei Vestini, 31 - 66100 Chieti  
e-mail: a.lombardinilo@unich.it*